

IL SINDACO
Marina Teresa Pisoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuseppina Ferraro



COMUNE DI BUSCATE

PROVINCIA DI MILANO

Regolamento comunale delle competenze e procedure per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività di somministrazione alimenti e bevande

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2012)

Sportello Unico Attività Produttive

Indice

TITOLO I – Campo di applicazione

TITOLO II – Polizia amministrativa per l'attività di somministrazione in pubblici esercizi

TITOLO III – Polizia amministrativa per l'attività di somministrazione in circoli privati

TITOLO IV – Norme finali

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art.1 - Finalità del Regolamento – Norme di base

Il presente Regolamento determina le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività di somministrazione attribuite al Comune dalle leggi vigenti ed in particolar modo da:

- ✦ D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59 e s.m.i.
- ✦ Legge regionale 2 febbraio 2010, nr. 6 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere
- ✦ Art. 86 del T.U.L.L.P.S.
- ✦ D.P.R. n.235 del 4 aprile 2001 – Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati
- ✦ D.P.R. n.616/77
- ✦ nonché tutte le altre norme previste da leggi e da regolamenti, statali e regionali.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n.241/90 e s.m.i.

Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

- *legge regionale*: la legge regionale n. 6/2010
- *Ufficio*: la Struttura Unica Decentrata, soggetto affidatario dello svolgimento delle fasi endoprocedimentali del SUAP sovracomunale dei Comuni soci di Euro.PA Srl.

Art. 2 - Competenze

Le competenze in materia spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 3 - Diritti di terzi

Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4 - Durata dei titoli autorizzativi

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

Art. 5 – Rispetto degli altri Regolamenti Comunali

Chi intende effettuare l'attività di somministrazione alimenti e bevande a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai regolamenti comunali vigenti disciplinanti gli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, di pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche.

Art. 6 - Attività di controllo ed ispezione

Gli appartenenti alla Polizia Locale ed al SUAP, hanno facoltà di accedere durante l'orario di apertura nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi e/o regolamenti statali, regionali o comunali.

Art. 7 - Sanzioni e procedure

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24/11/81 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile SUAP.

L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione devono essere emesse entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizione di obblighi, di sospensione o cessazione di attività o comportamenti, l'Autorità Comunale competente potrà applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 20 della legge n. 689/81 e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90.

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150).

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni di obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 166).

Si applicano le disposizioni dettate dall'art. 80 della *legge regionale* e dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S..

TITOLO II

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN PUBBLICI ESERCIZI

Art. 8 – Ambito di applicazione e definizioni

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in locali od aree a tal fine attrezzate.

L'attività può essere effettuata:

- in appositi locali
- in appositi locali mediante distributori automatici
- in locali non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole)
- presso il domicilio del consumatore
- su aree pubbliche ai sensi della *legge regionale*.

E' ammessa la vendita per asporto dei prodotti autorizzati per la somministrazione.

Art. 9 – Struttura competente

Alla Struttura Unica Decentrata è demandata la competenza dell'istruttoria sulle pratiche presentate per l'inizio dell'attività, il trasferimento o la modifica di sede o di attività, il subingresso.

Gli interventi di cui al precedente capoverso devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo telematico della Struttura Unica Decentrata, utilizzando la specifica modulistica SCIA appositamente predisposta e disponibile sul sito web istituzionale, sottoscritte digitalmente dal richiedente o suo delegato alla presentazione telematica della pratica e corredate dai documenti o dalle dichiarazioni necessari a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per l'esercizio dell'attività richiesta.

La pratica non pervenuta in modalità telematica e digitalmente sottoscritta, verrà considerata irricevibile e pertanto non istruibile. L'attività in tal caso non potrà essere avviata.

La pratica pervenuta incompleta delle prescritte dichiarazioni e/o documentazioni, verrà riscontrata con richiesta di integrazioni. L'attività in tal caso potrà essere avviata, fermo restando l'obbligo di conformarne lo svolgimento alle indicazioni prescritte.

Nei casi di delega allo svolgimento dell'attività (preposto), dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del delegato, con firma autenticata nei modi di legge.

Art. 10 - Accertamento dei requisiti soggettivi – Richiesta dei pareri

L'effettivo possesso dei requisiti soggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del responsabile dell'istruttoria.

Il responsabile dell'istruttoria inoltre provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell'istruttoria, nel rispetto dei termini stabiliti.

Art. 11 – Trasferimento di sede

Il trasferimento della sede di esercizio dell'attività non è soggetto ad autorizzazione, ma a segnalazione certificata di inizio attività, da trasmettere in modalità telematica alla Struttura Unica Decentrata, utilizzando l'apposita modulistica regionale uniformata; il responsabile dell'istruttoria provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e dell'idoneità dei locali. Il trasferimento di sede è soggetto a trascrizione nell'autorizzazione, se esistente.

Art. 12 - Ampliamento degli esercizi

L'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione è soggetto solamente a comunicazione scritta da inoltrarsi in modalità telematica alla Struttura Unica Decentrata, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile sul sito web istituzionale,

L'ampliamento potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sempre che non siano pervenute comunicazioni ostative da parte della Struttura Unica Decentrata.

Art. 13 – Subingresso nell'attività

Il subingresso in proprietà o in gestione nell'attività è soggetto a SCIA utilizzando l'apposita modulistica predisposta e disponibile sul sito web istituzionale.

Alla SCIA deve essere necessariamente allegata copia del contratto di cessione d'azienda redatto nelle forme di legge vigenti e debitamente registrato.

L'attività potrà essere immediatamente effettuata dal subentrante, purché siano soddisfatti e requisiti di cui agli art. 65 e 66 della legge regionale.

A seguito subingresso a causa di morte del titolare, colui che subentra può continuare l'attività senza interruzione per ulteriori trecentosessantacinque giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la SCIA di subingresso, allegando la documentazione che attesti il diritto avanzato.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per ragioni non imputabili alla parte interessata, previa richiesta scritta.

Entro il termine di mesi diciotto dalla data del decesso, la parte interessata deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 66 della legge regionale.

Art. 14 – Delega dell'attività

Il titolare dell'attività può delegare un soggetto preposto alla conduzione dell'attività, purché costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 della *legge regionale*.

La delega deve essere fatta per iscritto e sottoscritta per accettazione dal delegato.

L'atto di delega deve essere allegato alla SCIA nel caso di avvio dell'attività, oppure, ad attività già avviata, deve essere fatto pervenire entro dieci giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

Art. 15 – Revoca del diritto ad esercitare l'attività

L'attività non può più essere svolta quando:

- a) non venga attivata entro un anno dalla data di presentazione della SCIA, salvo proroga concessa
- b) venga sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi
- c) non vengano rispettate le norme sul subingresso

- d) vengano meno i requisiti di cui agli articoli 65 o 66 della legge regionale
- e) vengano meno i requisiti di sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistiche, igienico sanitarie, prevenzione incendi e sicurezza
- f) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita e non venga presentata richiesta di trasferimento in una nuova sede nel termine di mesi sei
- g) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione della stessa.

Nei casi previsti al precedente punto e), la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore ai novanta, termine entro il quale il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

Gli atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90 per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 16 – Variazioni nel corso dell'attività – Cessazione dell'attività

Tutte le variazioni seguenti devono essere segnalate alla Struttura Unica Decentrata entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto fatto:

- titolarità o ragione sociale
- modifica dei locali o delle attrezzature tecnologiche (quali ad esempio aspiratori fumo/vapori, impianti di cottura, condizionamento, riscaldamento, amplificazione suoni)
- denominazione di riferimento
- introduzione di attività complementari od accessorie.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata per iscritto entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 17 – Attività stagionale

Per stagionalità si intende lo svolgimento dell'attività di somministrazione per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno, anche in modo non continuativo.

In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.

Art. 18 Attività temporanee

Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande possono avvenire solamente in occasione di riunioni straordinarie di persone, manifestazioni folcloristiche e festeggiamenti di natura locale, anche se svolte a titolo gratuito.

Per l'avvio delle stesse deve essere presentata SCIA utilizzando l'apposita modulistica predisposta e disponibile sul sito web istituzionale, indicando il periodo e la durata di svolgimento.

E vietata la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore ai 21 per cento del volume.

Art. 19 – Commissione consultiva comunale

In questo Comune non viene istituita la "Commissione consultiva comunale".

Art. 20 – Risuddivisione del territorio in zone commerciali

Non viene prevista la risuddivisione del territorio in zone commerciali fatto salvo quanto previsto dal vigente strumento urbanistico.

Art. 21 – Programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale

La programmazione dello sviluppo delle rete di somministrazione alimenti e bevande sul territorio comunale, nel rispetto dei criteri regionali ed avente validità triennale, verrà determinata dalla Giunta Comunale con atto proprio.

Art. 22 – Limiti di distanza

Nell'atto di programmazione di cui al precedente articolo 21, possono essere previsti i limiti di distanza che devono essere rispettati per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione da:

- luoghi di cura
- luoghi destinati al culto religioso
- scuole di ogni tipo e grado
- particolari zone di carattere storico e/o artistico
- da particolari zone caratterizzate da pubblico interesse per motivi di addensamento di traffico
- da particolari zone caratterizzate da pubblico interesse per motivi di tutela della quiete pubblica.

Art. 23 – Parcheggi

In caso di interventi edilizi per la creazione di nuovi locali da adibire all'attività di somministrazione, dovranno essere previsti idonei spazi o parcheggi.

La quantità, le dimensioni e le caratteristiche tecniche sono stabilite dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 24 – Disciplina degli orari – Chiusure temporanee

Gli orari di apertura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'orario prescelto, che può essere differenziato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno, comprensivo anche degli eventuali giorni di riposo infrasettimanale, deve essere comunicato per iscritto alla Struttura Unica Decentrata.

Detto obbligo è valido anche in caso di trasferimento dei locali di somministrazione.

In corso di esercizio dell'attività vi è la possibilità di variare l'orario previa comunicazione scritta con almeno due giorni di anticipo.

Gli orari prescelti di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere pubblicizzati mediante appositi cartelli ben visibili, posti all'interno ed all'esterno del locale di somministrazione

Le modifiche occasionali degli orari a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione.

Le attività di somministrazione a carattere misto che svolgono anche attività commerciale e/o di servizio, osservano la disciplina degli orari dell'attività dichiarata prevalente.

Le attività di somministrazione esercitate all'interno dei distributori di carburanti, collocati su strade extraurbane e su strade urbane, osservano gli orari di esercizio dell'impianto.

Le chiusure temporanee superiori a giorni trenta consecutivi devono essere preventivamente comunicate per iscritto.

Art. 25 – Programmi di apertura per turni

Per garantire idonei livelli di servizio all'utenza, soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti programmi di aperture per turno, anche suddivisi per zone commerciali, degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall'esercente.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S..

Art. 26 - Attività accessorie

Sono ammessi l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.

Deve essere rispettata la vigente normativa relativa all'inquinamento acustico e quindi, a tal fine, la documentazione di previsione di impatto acustico, o autocertificazione da redigere utilizzando il modello presente sul sito web istituzionale, deve essere allegata alla SCIA.

L'attività può essere svolta purché non venga allestito apposito locale oppure predisposto l'arredamento in modo tale da creare una divisione netta fra l'area di somministrazione e l'area di intrattenimento.

Gli apparecchi devono essere installati in modo tale che non vi sia possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stazionanti fuori dai locali del pubblico esercizio e soprattutto che non vengano intralciati le normali manovre di deflusso degli avventori.

Lo svolgimento all'interno dell'esercizio di piccoli spettacoli e/o intrattenimenti è sempre ammesso, purché ciò avvenga nel normale esercizio dell'attività imprenditoriale di somministrazione e senza l'utilizzo di appositi locali e/o strutture complesse e nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

Art. 27 – Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei circoli privati

Negli esercizi pubblici e nei circoli privati l'offerta di servizi di telecomunicazioni (via Internet, mediante fax o simili), con esclusione dei servizi pubblici a pagamento tradizionali, non è soggetta ad alcuna autorizzazione/segnalazione al Comune.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni dettate dai decreti di attuazione interministeriali appositamente emanati.

Inoltre l'esercente dovrà garantire durante la gestione:

- il rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del D.P.R. n. 252/98 riguardanti la sicurezza delle operazioni in rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interconnessione dei servizi nonché la protezione dei dati;
- il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, così come disposto dal comma 1 lettera f) dell'art. 2 del D.P.R. n. 252/98;
- la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite ai fini statistici;
- l'utilizzo di hardware omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
- la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio comprese quelle riguardanti le condizioni economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.

Per eventuali violazioni alle disposizioni sopra menzionate si applicano le sanzioni determinate dal D.P.R. n. 318/97, dalla legge n. 128/98 e dall'art. 17 del T.U.L.P.S.

Art. 28 – Esposizione delle autorizzazioni – Pubblicità dei prezzi

L'esercente ha l'obbligo di esporre, oltre agli orari di esercizio, all'interno del locale in modo ben visibile:

- la SCIA completa di attestazione di ricevimento da parte della Struttura Unica Decentrata
- la tabella delle bevande
- la tabella dei giochi proibiti se si è avvalso della facoltà di detenere i giochi leciti e/o gli apparecchi da gioco
- il prezzo di vendita di tutti i prodotti in vendita esposti sul banco, nelle vetrine interne ed esterne o in altro luogo.

L'esercente ha l'obbligo di esporre ben visibile dall'esterno del locale anche l'eventuale menù il quale deve inoltre essere posto a disposizione della clientela prima dell'ordinazione, comprendente in modo chiaro anche l'eventuale componente del servizio o del coperto.

All'interno del locale inoltre devono essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso ed uscita ed alle eventuali uscite di sicurezza, ai servizi igienici.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, i cartelli di divieto di fumo devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso ed in tutti i locali dell'esercizio.

Sono fatte salve le disposizioni sull'esposizione dei prezzi ed elenco materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti.

TITOLO III

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO

Art. 29 – Definizione

L'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001.

Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni ed agli altri enti non commerciali che svolgono attività non commerciale di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati, conformemente alle clausole stabilite dall'art. 111 comma 4 quinquies del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, da inserirsi nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata:

- ☐ divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge
- ☐ obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità
- ☐ disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
- ☐ obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie
- ☐ eleggibilità degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, i criteri di loro ammissione od esclusione
- ☐ intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 30 – Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano alla Struttura Unica Decentrata apposita SCIA utilizzando l'apposita modulistica predisposta e disponibile sul sito web istituzionale.

Alla SCIA deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.

Il responsabile dell'istruttoria verifica che l'atto costitutivo, o lo statuto, preveda le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio effettuare la denuncia nei modi, forme e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell'attività il legale rappresentante è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuto fatto.

Art. 31 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le

attività istituzionali, presentano alla Struttura Unica Decentrata apposita SCIA utilizzando l'apposita modulistica predisposta e disponibile sul sito web istituzionale.

Alla SCIA deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o circolo.

Il responsabile del istruttoria verifica che l'atto costitutivo, o lo statuto, preveda le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità.

In caso di trasferimento di sede o di cessazione dell'attività è obbligatorio presentare alla Struttura Unica Decentrata apposita SCIA utilizzando l'apposita modulistica predisposta e disponibile sul sito web istituzionale, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto fatto.

Art. 32 – Cessazione attività – Sanzioni

Qualora l'attività in oggetto venga svolta in assenza SCIA, nonché qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, il Responsabile del SUAP ordina la cessazione dell'attività.

In caso di violazione alle disposizioni legislative e regolamentari si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 bis del T.U.L.L.P.S..

Gli eventuali atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90 per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 33 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata all'art. 1:

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da 34 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.

N. 16 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 99. - c. 6 - statuto comunale)

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 50 in data 20.12.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Giuseppina Ferrero)

Pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23.01.2013 al 07.02.2013, senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, addì 11.02.2013



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppina Ferrero)